La patente a punti nei cantieri

Premessa

Il 02 marzo 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto-legge relativo a ""Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" nel quale **è stato introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, noto come "Patente a punti", obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che operano nell'ambito di cantieri edili.**

Tanti sono ancora i punti aperti che riguardano questa nuova normativa (es. quanti e quali saranno i corsi di formazione che consentiranno il recupero dei punti) ma abbiamo pensato di iniziare ad aggiornarvi sulle principali novità e sicuramente seguiranno aggiornamenti sull'argomento.

Decorso, rilascio e crediti

Il "nuovo" articolo 27, come sostituito dal Decreto Legge, introduce un **sistema di qualificazione** delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e **a decorrere dal 1° ottobre 2024**, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili **saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.**

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale **dell'Ispettorato nazionale del lavoro** subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

a. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
b. adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
c. adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
d. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
e. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
f. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il comma 3 ricorda che la patente "è dotata di un **punteggio iniziale di trenta crediti e consente** ai soggetti di cui al comma 1 **di operare nei cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), **con una dotazione pari o superiore a quindici crediti".** Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei e mobili.

Decurtazioni, reintegro ed esoneri

Al comma 4, si legge che: subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

a. accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: **dieci crediti**;
b. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: **sette crediti**;
c. provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: **cinque crediti**;
d. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
   1. la morte: **venti crediti**;
   2. un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: **quindici crediti**;
   3. un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: **dieci crediti**.

E, soprattutto: "nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale **dell'Ispettorato nazionale del lavoro può "sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi"**. Ed è l'Ispettorato nazionale del lavoro che "definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione".

ALFASIC S.r.l.
Via Martiri del XXI, 141/A-10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121 37.98.90
E-Mail: segreteria@alfasic.eu Web: www.alfasic.eu

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0318-12

Reintegro dei crediti/punti

I crediti decurtati "possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici.

Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5.

Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 (es. certificazione ai sensi della UNI ISO 45001:2018)".

Come indicato sopra, e come sottolineato al comma 8:"una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14".

Esoneri

Il comma 11 indica che **non sono tenute al possesso della patente: "le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA** di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023".

Segnaliamo una modifica all'articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l'obbligo, introdotto con lettera b-bis), della **verifica del "possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto** ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA".

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro Ufficio Tecnico al numero: 0121/379890

ALFASIC S.r.l.
Via Martiri del XXI, 141/A-10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121 37.98.90
E-Mail: segreteria@alfasic.eu Web: www.alfasic.eu

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2015
IQ-0318-12